



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 11 APRILE 2013

1) **Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO RESPINTO CALCIO SRL**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 1 al sig. Capone Ferruccio;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante

inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione ai Titolo II "Criteri infrastrutturali" lett. A) punto 2), di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

2) **Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL**

avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pol. Nuovo Campobasso Calcio/Arzanese del 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

La C.G.F., sentito l'arbitro, lo **RESPINGE**.

3) **Ricorso Sig. Antonio TESORO**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all'art. 38, comma 6, N.O.I.F., ed in relazione all'art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013)

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 75/CDN del 14.3.2013)

- 4) Ricorso HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Carbonaro Paolo seguito gara Chieti/Hinterreggio del 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 5) Ricorso Calc. Nicholas GUIDI** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Pisa/Frosinone del 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 6) Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Di Piazza Matteo seguito gara Gubbio/Carrarese del 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 7) Ricorso F.B.C. UNIONE VENEZIA S.r.l.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €500,00
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara F.B.C. Unione Venezia/Bassano Virtus del 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 8) Ricorso A.S. AVELLINO 1912 S.R.L.** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Avellino 1912/A.S.G. Nocerina del 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
- 9) Ricorso A.S. AVELLINO 1912 S.R.L.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Rastelli Massimo seguito gara Avellino 1912/A.S.G. Nocerina del 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.

147/DIV del 26.3.2013)

10) Ricorso A.S. AVELLINO 1912 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Giosa Antonio seguito gara Avellino 1912/A.S.G. Nocerina del 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

RESPINTO